

REGOLAMENTO DEL GARANTE DELL' INFORMAZIONE E DELLA PARTECIPAZIONE

(ART. 37 L.R. 10 NOVEMBRE 2014 N.65)

ART.1 PREMESSA

Il presente regolamento comunale disciplina l'attività del Garante dell'informazione e della partecipazione ai sensi delle norme contenute nella legge regionale per il governo del territorio e viene istituito dal Comune per garantire la partecipazione dei cittadini in ogni fase dei procedimenti urbanistici.

ART.2 FUNZIONI DEL GARANTE

Le funzioni del garante dell'informazione e della partecipazione sono quelle atte a :

- garantire la più ampia e tempestiva divulgazione degli atti e delle scelte adottate dal Comune e dei supporti conoscitivi relativi al processo di formazione dello strumento di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio;
- promuovere l'informazione ai cittadini singoli o associati, nelle forme e con le modalità più idonee a garantirne la partecipazione in ogni fase del procedimento assicurandola attraverso pubblici avvisi sul sito web del Comune, manifesti da affiggere nei locali pubblici e nelle bacheche, pubblicazione di articoli sui giornali locali o altra forma adeguata al contenuto dell'atto da adottare ed in base alle risorse che il Comune metterà a disposizione;
- mettere a disposizione di chiunque ne faccia domanda la documentazione in possesso dell'Amministrazione e rilasciare copia a chi ne abbia interesse;
- rispondere in tempi brevi ai quesiti posti dai cittadini.

ART.3 COMPITI DEL GARANTE ALL'INTERNO DELLE PROCEDURE

Per poter esercitare al meglio i compiti attribuiti, il garante deve rapportarsi costantemente con il gruppo di progettisti titolari della progettazione urbanistica, siano essi interni o esterni, incaricati da soggetti pubblici o privati.

Dovrà essere coinvolto nelle scelte strategiche del progetto in modo da poter giustificare e motivare le scelte progettuali e i vari passaggi procedurali anche al fine di poter redigere il rapporto sull'attività svolta in sede di assunzione di provvedimenti di adozione e/o di approvazione degli atti di governo del territorio.

Tale rapporto deve contenere sia la sintesi degli interventi attuati per diffondere la conoscenza dell'attività alla popolazione, sia la descrizione più specifica degli interventi attuati nei confronti di singoli cittadini che hanno attivato istanze specifiche.

Il rapporto deve altresì contenere dettagli sui rapporti attivati con altre unità dell'ente (Ufficio Urbanistica, Ufficio Lavori Pubblici ove l'intervento interferisca con beni o infrastrutture pubbliche, Ufficio Relazioni con il Pubblico, Ufficio Segreteria, etc.), con il difensore civico se coinvolto, sul collegamento delle attività degli uffici e sulla interconnessione mediante sistemi informatici, laddove quest'ultimi siano stati possibili e nei limiti della privacy.

Della pubblicazione del rapporto sull'attività svolta è data comunicazione al Garante Regionale dell'informazione e della partecipazione.

ART.4 SCELTA DEL GARANTE

Il garante dell'informazione e della partecipazione è nominato dalla Giunta Comunale.

Non possono essere nominati garante dell'informazione e della partecipazione gli amministratori dell'ente, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, il responsabile del procedimento, il progettista dell'atto di governo del territorio o altri soggetti come individuati dalla legge regionale.

Può essere scelto tra il personale interno, che assumerà l'incarico nelle proprie funzioni senza percepire remunerazione aggiuntiva, o all'esterno.

Nel caso il garante sia scelto all'esterno, ad esso potrà essere attribuita un'indennità di funzione la cui entità verrà stabilita dalla Giunta Comunale.

Il Garante deve essere messo in condizione di conoscere i sistemi informatici in uso presso l'ente e deve avere adeguata preparazione professionale per lo svolgimento delle funzioni a lui delegate.

Il garante è nominato con atto della Giunta Comunale in via generale o, in alternativa, all'attivazione di ogni singolo procedimento per ogni atto di governo del territorio.

ART. 5 NORME FINALI

Per quanto non disciplinato si rinvia alle disposizioni di cui alla legge regionale di governo del territorio e relativi regolamenti, alle altre disposizioni vigenti in materia e ad eventuali disposizioni operative definite dalla Giunta Comunale.